

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5630 del 11/11/2021
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: COMER BELLARIA SRL - Bellaria Igea Marina. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter c.3 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazioni allo scarico in fosso poderale di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura provenienti dall'area di gestione rifiuti e dalla piazzola di rifornimento gasolio, ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di BELLARIA IGEEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA nn.1 e 2. REVOCA del Provvedimento di AUA n.3192 del 22.06.2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5823 del 11/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **COMER BELLARIA SRL - Bellaria Igea Marina**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter c.3 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazioni allo scarico in fosso podereale di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura provenienti dall'area di gestione rifiuti e dalla piazzola di rifornimento gasolio, ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA nn.1 e 2. REVOCA del Provvedimento di AUA n.3192 del 22.06.2018.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato da ultimo dalla Legge 108 del 29.07.2021;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità

- competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- la Del. G.R. n.1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
 - il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
 - il D.P.R. n.59/2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
 - il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
 - l'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
 - l'art.125 del D.Lgs. n.152/2006, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
 - l'art. 113 del D.Lgs. n.152/2006, che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
 - la Del. G.R. n.286/2005, Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n.1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
 - la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n.4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
 - la Deliberazione di G.R. n.2236 del 28/12/2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n.152/2006;
 - la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
 - la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI

- la L. n.56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in

- particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
 - la Deliberazione del Direttore generale n.90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
 - la Determinazione dirigenziale n.DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
 - le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019, che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata con Provvedimento n.3192 del 22.06.2018, presso l'impianto ubicato in Comune di Bellaria Igea Marina, Via Damiano Chiesa, nn.1 e 2, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art.216 D.Lgs. n.152/2006 (con relativa iscrizione a registro n. 31 quater); autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006; autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali adibiti alla gestione di rifiuti, che non recapitano in fognatura e scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla piazzola di rifornimento gasolio, che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006; comunicazione in materia di impatto acustico;

VISTA l'istanza presentata in data 15.07.2021, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta COMER BELLARIA SRL, avente sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina, Via Damiano Chiesa n. 2, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero

(R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs. n.152/2006, autorizzazioni allo scarico in fosso poderale di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, provenienti dall'area di gestione rifiuti e dalla piazzola di rifornimento gasolio, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995, presso l'impianto ubicato in Comune di Bellaria Igea Marina, Via Damiano Chiesa nn.1 e 2;

CONSIDERATO che la suddetta istanza ex art.208 è stata presentata al fine di proseguire senza soluzione di continuità e senza modifiche sostanziali la propria attività, cambiando altresì il regime normativo di riferimento della autorizzazione alla gestione dei rifiuti, al fine di produrre materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, prevedendo l'introduzione dell'operazione R12, propedeutica all'operazione R5;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nei mappali 7, 148, 236 e 283 del foglio 14 del catasto terreni del Comune di Bellaria Igea Marina;
- l'impianto, situato ai numeri civici 1 e 2, è costituito da due sezioni: la prima, corrispondente al numero civico 1, risulta più estesa, è adibita allo stoccaggio e trattamento di rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione derivanti dal settore edile ad esclusione di rifiuti bituminosi; è presente uno scarico (S1) autorizzato di acque meteoriche di dilavamento piazzale avente superficie di circa 7.600 m² (coefficiente di afflusso valutato in 0,3). Le acque recapitano in fosso poderale, previa raccolta mediante un sistema di caditoie e tubazioni perimetrali; sono convogliate ad una vasca di sedimentazione del volume 81 m³ con trattamento in continuo;
- nella seconda sezione, è presente una piazzola, con pavimentazione impermeabile, adibita a rifornimento gasolio per i mezzi aziendali dalla quale si origina uno scarico autorizzato S2 di acque reflue industriali; l'area non è dotata di pensilina ed il sistema adottato di trattamento delle acque meteoriche è riferibile al caso 2 della DGR 286/05 (trattamento in continuo); le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte da un pozzetto sedimentatore preliminare al disoleatore in continuo dotato di filtro a coalescenza e pozzetto di campionamento prima dell'immissione dello scarico nel canale tombinato adiacente alla proprietà;
- le due aree ubicate in Via Damiano Chiesa nn. 1 e 2 costituiscono un unico impianto considerato che l'attività di rifornimento mezzi costituisce attività strumentale ed accessoria a quella di gestione rifiuti;

- l'area adibita alla gestione dei rifiuti, dove è presente una pavimentazione semipermeabile in stabilizzato, è interamente dotata di recinzione, munita di rete frangivento ed è provvista di schermatura verde; nella seconda sezione il piazzale principale è realizzato in asfalto, mentre la piazzola di rifornimento è dotata di pavimentazione in CA;
- l'attività di recupero rifiuti consiste in: messa in riserva, cernita, raggruppamento e macinazione, vagliatura e selezione granulometrica, di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di demolizione costruzione e/o scavo, con produzione di End of Waste ex art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, comma 3 (aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione - aggregati riciclati da terre e rocce da scavo);
- l'attività di movimentazione e trattamento di rifiuti e di altri materiali inerti comporta l'emissione diffusa non convogliabile di polveri, per il cui contenimento il frantumatore è dotato di bocchette per la nebulizzazione dell'acqua ed inoltre è presente un impianto di innaffiamento con 5 cannoni distribuiti sul piazzale.

RITENUTO che l'istanza presentata non è assoggettata alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PG/2021/115513 del 23.07.2021, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.13/2021 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di Bellaria Igea Marina, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 13/2021, riunitasi il 24.08.2021 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE, Comune di Bellaria Igea Marina e A.U.S.L., ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 11.10.2021 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE, Comune di Bellaria Igea Marina e A.U.S.L. secondo le modalità stabilite in Conferenza di Servizi;

VISTA l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza

di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero della Transizione Ecologica - con le modalità previste al D.M. 21 aprile 2020 istitutivo del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero) i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 3. di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di demolizione costruzione e/o scavo, per la produzione di aggregati riciclati, previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.1 e 7.31 bis di cui all'All.1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, che cessano la qualifica di rifiuto al termine dell'attività di recupero, all'interno del ciclo produttivo presso l'impianto in oggetto;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art.184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3. dell'art.184 ter, siano garantiti, così come dettagliatamente riportato negli allegati C1 e C2;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	R1 - Relazione Tecnica Rifiuti	15.07.2021	/
2	Allegato tabella riportante rifiuti gestiti	15.07.2021	/
3	Allegato condizioni e criteri EoW	15.07.2021	/
4	R3 - Relazione Tecnica Emissioni in atmosfera	15.07.2021	/
5	R4 - Piano di ripristino ambientale	15.07.2021	/
6	R2 - Relazione Tecnica scarichi REV. 1	11.10.2021	/
7	R5 - Relazione Tecnica integrativa	11.10.2021	/
8	T1 - Tavola unica	11.10.2021	varie

ACQUISITI agli atti:

- le note PG/2021/130932 del 24.08.2021 e PG/2021/171957 del 09.11.2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- il parere favorevole con riferimento alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto nonché in materia di impatto acustico, espresso dal Comune di Bellaria Igea Marina in sede di Conferenza;
- la nota non ostativa, prot. n. 14224 del 26.07.2021 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 10276 del 30.07.2021 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco, con la quale si comunica che agli atti del Comando stesso risultano presenti due pratiche: la prima per attività 70.1.B e la seconda per attività 69.3.C, 13.3.C e 12.1.A, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 151/2011;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 30.03.2021 alla società COMER BELLARIA SRL ed avente scadenza il 29.03.2022;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 1.380,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle

prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento, ed al contempo di revocare il Provvedimento di AUA n. 3192 del 22/06/2018, così come successivamente modificato e rettificato, in quanto sostituito dal presente Provvedimento ai fini dello svolgimento dell'attività;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **COMER BELLARIA SRL** avente sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina, Via Damiano Chiesa n. 2 e sede dell'impianto in comune di **BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA nn.1 e 2**, su un'area ricadente nei mappali 7, 148, 236 e 283 del foglio 14 del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art.184-ter c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
 - autorizzazioni allo scarico in fosso poderale di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, provenienti dall'area di gestione rifiuti (punto di scarico **S1**) e dalla piazzola di rifornimento gasolio (punto di scarico **S2**), ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n.447/1995 - competenza comunale;
2. **di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione alla prestazione della garanzia finanziaria** di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **360.000,00** (determinato dalla potenzialità dell'impianto pari a 30.000 t/a, moltiplicata per il valore di € 12,00), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
 3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	R1 - Relazione Tecnica Rifiuti	15.07.2021	/
2	Allegato tabella riportante rifiuti gestiti	15.07.2021	/
3	Allegato condizioni e criteri EoW	15.07.2021	/
4	R3 - Relazione Tecnica Emissioni in atmosfera	15.07.2021	/
5	R4 - Piano di ripristino ambientale	15.07.2021	/
6	R2 - Relazione Tecnica scarichi REV. 1	11.10.2021	/
7	R5 - Relazione Tecnica integrativa	11.10.2021	/
8	T1 - Tavola unica	11.10.2021	varie

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenza n. 13 del 24.08.2021), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;

7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al giorno **11.11.2031**;
8. di **REVOCARÉ**, per le motivazioni indicate in premessa, il Provvedimento di AUA n. 3192 del 22.06.2018, così come successivamente modificato e rettificato;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R12 - R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

10. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **15.680 tons.**;
11. di ammettere alle operazioni di recupero - raggruppamento - (R12) un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a 25.000 tons./a;
12. di ammettere alle operazioni di recupero (R5) un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a 30.000 tons./a;
13. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - **Allegato C1** (tip. 7.1 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C2** (tip. 7.31 bis D.M. 05.02.1998);

14. che ogni lotto di materiale prodotto EoW sia dichiarato conforme al presente Provvedimento attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
15. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere resa con le indicazioni riportate all'Allegato D del Provvedimento e dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati C1 e C2 al presente Provvedimento
16. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 13., debba essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti, e negli Allegati C1 e C2. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità, le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
17. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 14;
18. che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti, nonché i lotti di materiali prodotti EoW, siano quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'Allegato B;
19. che gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 14 e 15;
20. che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. ai fini del mantenimento ed il miglioramento della barriera verde presente, che costituisce una necessaria mascheratura per l'intero impianto, deve essere effettuata un'idonea e costante gestione e manutenzione della stessa, eventualmente sostituendo con opportuna celerità le piante deteriorate ed incrementando la dotazione vegetazionale esistente con alberature di alto fusto;
 - b. che è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche

- operazioni di disinfezione e disinfestazione. Si rammenta, al riguardo, che la strada pubblica interessata dall'area di accesso al piazzale della ditta è assoggettata, alle Norme del Codice della Strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni ...";
- c. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito e si dovrà realizzare e mantenere una fascia di rispetto, percorribile e libera, di almeno 4 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;
 - d. l'altezza massima dei cumuli non dovrà superare 4 metri e, comunque, i cumuli presenti nell'impianto non dovranno superare l'altezza delle alberature perimetrali;
 - e. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
 - f. i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
 - g. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
 - h. non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli o qualsivoglia sopraelevazione degli stessi;
 - i. che i contenitori finalizzati alla messa in riserva dei rifiuti siano muniti di dispositivi/teli di copertura;
 - j. che, al termine dell'operazione R12 raggruppamento prima di effettuare il recupero (R5), i rifiuti siano raggruppati in cumuli per matrici omogenee. La "baia" utilizzata per lo stoccaggio di detti rifiuti deve riportare la tipologia di EoW a cui sarà destinata. Sono ammessi al raggruppamento R12 solo i rifiuti che sono stati sottoposti alla classificazione analitica (omologa o singola analisi);
 - k. che i rifiuti identificati con codici EER 17 05 04, e comunque tutti rifiuti che hanno quale componente prevalente terreno, dovranno essere caratterizzati, per tale frazione, ai sensi della tabella 1 allegato V parte quarta del D.Lgs. n.152/2006; nel caso in cui da tale caratterizzazione risulti che si tratti di terre e rocce da scavo non conformi alle CSC colonna B della tabella 1 allegato 5 parte 4 del D.Lgs. n.152/2006, su tali rifiuti la ditta potrà effettuare esclusivamente l'attività di recupero R13;
 - l. che i rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo conformi alle CSC colonna B ma non alla colonna A della tabella 1 allegato 5 parte 4 del D.Lgs. n.152/2006, potranno essere

- avviati a R5 per la produzione di EoW da utilizzarsi solo ed esclusivamente in aree aventi destinazione urbanistica conforme, indipendentemente dalla percentuale di aggregato recuperato da tale rifiuto nella composizione dell'EoW;
- m. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - n. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (R4 - Piano di ripristino ambientale del 15.07.2021) e depositato agli atti;

21. di rammentare:

- a. di mantenere valida la certificazione antincendio;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
- d. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006;
- e. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (art. 124 del D.Lgs. n.152/2006):

- 22.** che, relativamente allo scarico **S1** di reflui provenienti dall'area di gestione rifiuti in fosso interpodereale, nel punto di coordinate geografiche WGS 84: 44°08'04'' N 12°27'41'' E, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. lo scarico in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. n.152/2006;

- b. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 - Parte Terza – D.Lgs. n.152/2006;
 - c. dovranno essere eseguite con idonea periodicità tutte le operazioni di manutenzione necessarie all'impianto di gestione delle acque, in particolare dovrà essere effettuata la pulizia della vasca di decantazione, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno semestrale; ai fini della salvaguardia di suolo e sottosuolo, per un'idonea gestione dell'impianto di raccolta e sedimentazione delle acque di dilavamento, dovrà essere prevista ed effettuata con idonea periodicità, almeno semestrale, una verifica puntuale rispetto alla pulizia ed al corretto funzionamento delle infrastrutture esistenti; la ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di verifica e/o manutenzione eseguite;
 - d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali e contaminazione delle acque sotterranee;
 - e. le superfici scolanti, non utilizzate a deposito materiali, devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
 - f. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda AUSL e Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 23.** che, relativamente allo scarico **S2** di reflui derivanti dal piazzale adibito a rifornimento carburante in fosso interpodereale, nel punto di coordinate geografiche WGS 84: 44°08'00"N 12°27'35" E, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
 - b. la platea di rifornimento dovrà essere costantemente mantenuta in condizioni di pulizia tali da limitare l'apporto di inquinanti al sistema di depurazione;
 - c. nel caso in cui si verificassero sversamenti accidentali di carburante, si dovrà eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

- d. lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.;
- e. con frequenza almeno semestrale andrà verificata la perfetta funzionalità del sedimentatore e del separatore oli; con frequenza almeno annuale andrà effettuata la loro pulizia con smaltimento degli inquinanti trattenuti al loro interno;
- f. in mancanza di valori limite definiti dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia in adempimento a quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.;
- g. presso l'impianto dovrà essere tenuto un apposito registro, nel quale saranno annotate tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di trattamento (è consentito l'utilizzo di un eventuale registro già in uso per la linea delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di gestione rifiuti);
- h. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006:

24. che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	SOLUZIONI
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio aggregati	Arrivo materia prima	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura delle vie di transito. Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h.
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli	I cumuli, che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3,3 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere bagnati.

	Carico Tramogge, mulino a martelli, nastri trasportatori e vaglio vibrante	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.
Generale	Movimentazione	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo. Non superare le altezze dei cumuli prescritte per ridurre al minimo l'emissione di polveri. Durante le fasi di movimentazione, limitare a massimo la velocità e l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura.
	Volata	Evitare lo smarino e la volata in concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s (scala Beaufort) in direzione dei recettori più esposti.
		Tenuta di un registro con pagine numerate e vidimate dal responsabile degli impianti (o da ARPAE Area Est) dove verrà annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti e dei superamenti della soglia di velocità del vento.

A. *Condizione di normalizzazione dei risultati*

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 °K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n°152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

B. *Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.*

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti, per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

C. *Altre prescrizioni.*

1. **Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione diffuse deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni** per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione ad ARPAE area EST ai competenti SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
2. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
3. **Si ritiene di prescrivere l'installazione di un idoneo sistema di segnalazione della velocità del vento, che si attivi nel caso venga superata la soglia dei 3.3 m/s (scala Beaufort) e che permetta di dare un tempestivo avvio alle procedure di contenimento delle emissioni diffuse.**

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

25. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- 26.** che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
 - 27.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
 - 28.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
 - 29.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
 - 30.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
 - 31.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 - 32.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 - 33.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.